

COLLEGIO DI MILANO - DEC. 4598/2026 - PRES. TINA - REL. BARTOLOMUCCI

Finanziamento - taeg effettivo - giurisprudenza comunitaria recente - importo totale del credito - inclusione del premio assicurativo - conformità - fattispecie. (d.lgs. n. 385/1993 artt. 121, 125 bis.)

Il consumatore deve essere posto nella condizione di comprendere in modo chiaro e inequivocabile quali siano le componenti (e la relativa entità economica) del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, sulla base del quale viene determinato il t.a.e.g. Tale indicatore correttamente tiene conto del premio di polizza, in quanto si tratta di somme che sono state comunque finanziate dall'intermediario. (MDC)

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intercorsa in fase di reclamo, adiva questo Arbitro deducendo di aver sottoscritto, in data 17.02.2020, un contratto di prestito personale per un importo di € 19.569,99 oltre a costi aggiuntivi finanziati (istruttoria e polizze), rimborsabile in 96 rate con t.a.n. 7,03% e t.a.e.g. dichiarato 8,027%, per un totale da restituire pari ad € 28.545,15.

Faceva presente che detto finanziamento fosse stato anticipatamente estinto.

Contestava la violazione delle norme sull'uso dell'"importo totale del credito" come base del calcolo t.a.e.g., previsto dall'art. 121 t.u.b., ritenendo che la banca avesse illegittimamente incluso nel denominatore anche costi finanziati (istruttoria e assicurazioni) che non sono somme rese disponibili al consumatore.

Considerava tale condotta illegittima poiché il metodo utilizzato altererebbe l'indicatore di costo, riducendo artificialmente il t.a.e.g. e generando una rappresentazione non veritiera del costo del credito, in violazione della giurisprudenza (in particolare CGUE, causa C-377/14) e delle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia le quali confermano che l'importo totale del credito comprende solo le somme effettivamente messe a disposizione del consumatore e che i "prelievi" rilevanti ai fini del t.a.e.g. devono essere solo le somme effettivamente incassate dal cliente.

Sosteneva che l'erroneità del t.a.e.g. comportasse la nullità della clausola dei costi ai sensi dell'art. 125-bis, comma 6, t.u.b. che non invalida l'intero contratto ma

comporta l'applicazione del tasso BOT sostitutivo, senza ulteriori interessi o spese, con conseguente diritto al ricalcolo integrale del piano di ammortamento con tasso sostitutivo e alla restituzione di tutte le somme versate in eccesso.

Chiedeva, pertanto, previo accertamento della mancata corrispondenza tra il t.a.e.g. contrattualmente convenuto e quello effettivamente applicato, di dichiarare la nullità della relativa clausola, con conseguente restituzione degli importi versati in eccedenza (oltre interessi legali).

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto rilevava che il ricorrente avesse stipulato in data 17/02/2020 un finanziamento con rimborso in 96 rate mensili, oltre 2 mesi di pre ammortamento; precisava che, prima della firma, gli fosse stato consegnato il SECCI contenente tutte le informazioni e i costi del credito.

Sottolineava pure che il cliente avesse aderito a polizze assicurative facoltative, con premio complessivo di € 1.500,25 finanziato dalla banca e trattenuto per conto delle compagnie.

Ricostruita la vicenda, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto la questione sottoposta alla valutazione del Collegio necessitasse di un accertamento tecnico che l'ABF non può disporre.

Quanto al merito, richiama le norme sulla determinazione del t.a.e.g. (art. 121 t.u.b., direttiva 2008/48/CE e la normativa secondaria di riferimento) affermando di aver seguito la metodologia prevista; contestava, invece, che l'analisi tecnica del ricorrente fosse insufficiente, priva di chiarimenti e tecnicamente errata.

Sosteneva che il t.a.e.g. fosse stato correttamente calcolato includendo tutti i costi pertinenti e considerando che il cliente aveva liberamente disposto dell'importo finanziato, al netto delle spese di istruttoria; evidenziava che l'importo totale del credito non fosse di € 19.569,99 come indicato dal ricorrente, ma di € 21.070,24, somma che include anche i premi assicurativi delle polizze facoltative oltre al capitale effettivamente erogato.

Contestava, invece, la ricostruzione del ricorrente (volta ad imputare tutto il carico degli interessi a un importo di credito minore rispetto a quello effettivo), peraltro fondata su una erronea interpretazione della giurisprudenza unitaria.

Affermava che i premi assicurativi, in quanto relativi a polizze facoltative, devono essere inclusi nell'importo totale del credito e non nel costo totale del

credito; di conseguenza, nel caso di specie, evidenziava che il numeratore (costo totale del credito: € 7.474,90) diviso il denominatore (€ 21.070,24) avesse prodotto correttamente il t.a.e.g. del 8,027%.

Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ovvero di disporre il suo rigetto.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale osservava che la domanda non consistesse in una valutazione tecnica ma riguardasse la verifica della corretta applicazione di una formula matematica e l'accertamento della nullità di una clausola contrattuale per violazione di una norma imperativa, circostanza puntuale e documentata da perizia.

Precisava che la contestazione attenesse l'illegittima inclusione del premio assicurativo finanziato e delle spese di istruttoria nell'importo totale del credito (denominatore del t.a.e.g.); evidenziava che, all'esito dell'analisi tecnica, risultasse che la somma effettivamente messa a disposizione del cliente fosse stata pari ad € 19.569,99, mentre la banca aveva utilizzato una base di calcolo diversa per determinare il t.a.e.g. dell'8,027%.

Soggiungeva che l'obiezione relativa alla mancata considerazione del periodo di preammortamento fosse infondata, posto che l'analisi tecnica considerava espressamente gli interessi di preammortamento e lo sviluppo del piano con il numero di rate mensili previste nel contratto.

Le repliche del ricorrente venivano riscontrate dall'intermediario, il quale riteneva che la spiegata eccezione di inammissibilità della banca fosse superata dalla perizia secondo la quale il t.a.e.g. era pari all'8,027%, utilizzando come base l'importo finanziato (al netto delle spese di istruttoria) di € 21.070,24, che poteva pertanto essere considerato un dato incontroverso.

Ribadiva di aver calcolato il t.a.e.g. sull'importo finanziato comprensivo delle somme destinate alle polizze assicurative (ma al netto delle spese di istruttoria), perché questo rappresentava l'importo di cui il cliente aveva potuto liberamente disporre; riteneva, quindi, che il cliente fosse caduto in errore considerando che il t.a.e.g. dovesse essere calcolato sulla sola somma effettivamente messa a disposizione del cliente.

Sottolineava che l'indicazione in contratto dell'importo totale del credito pari ad € 19.569,99 fosse stata riportata con prudenza solo per evidenziare quanto effettivamente accreditato al cliente.

Sosteneva che la definizione di “importo totale del credito” – fornita dalla normativa dal t.u.b., dalle disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia ed interpretate dalla giurisprudenza – che consiste nell'importo totale del credito come la somma degli importi messi a disposizione del consumatore, comprenderebbe non solo le somme materialmente versate al consumatore ma anche quelle di cui egli può disporre liberamente a favore di terzi, come nel caso dei premi assicurativi pagati alle compagnie su sua istruzione.

Soggiungeva che escludere tali somme porterebbe a risultati illogici, come nel caso in cui il consumatore chieda di versare l'intero credito a terzi, situazione in cui l'importo totale del credito risulterebbe pari a zero.

Riteneva, quindi, che il ricorrente avesse interpretato in modo incompleto la sentenza CGUE, omettendo il riferimento ai costi connessi al credito che non sono effettivamente versati al consumatore, tra cui i premi assicurativi relativi alle polizze facoltative; evidenziava, al riguardo, che poiché i premi assicurativi non rientrano nel costo totale del credito, dovrebbero essere inclusi nell'importo totale del credito, che sarebbe pari alla somma tra quanto accreditato al cliente e quanto versato alle compagnie assicurative su sua istruzione.

Concludeva, dunque, che tale importo corrisponderebbe alla somma delle rate attualizzate al t.a.e.g. contrattuale, così correttamente calcolato; contestava, peraltro, che l'eventuale inesattezza del t.a.e.g. determini automaticamente la nullità delle clausole economiche del contratto, poiché – ai sensi dell'art. 125-bis, comma 6, t.u.b. – essa sussisterebbe solo quando l'errore del t.a.e.g. deriva dal mancato inserimento nel calcolo di costi obbligatori a carico del consumatore.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all'accertamento della difformità del t.a.e.g. indicato nel contratto rispetto a quello effettivamente applicato, con conseguente nullità della clausola ai sensi dell'art. 125-bis, commi 6 e 7, t.u.b. e al rimborso delle somme versate in eccedenza, previa rideterminazione del piano di ammortamento.

In relazione ad essa l'intermediario convenuto ha sollevato, in via preliminare, un'eccezione di inammissibilità del ricorso per consunzionalità della domanda. L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.

Secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, il ricorso è consunzionale se «[l]a richiesta appare risolversi piuttosto in una generica verifica di correttezza

dell'operato dell'intermediario avente carattere consulenziale che l'Arbitro non può fornire, in quanto organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati e non già a rilasciare pareri o a rendere servizi di natura consulenziale ai ricorrenti» (cfr. ex multis Coll. Bari, dec. n. 17998/2020 e n. 12260/2020). L'ipotesi non ricorre nel caso di specie, giacché il ricorrente non chiede genericamente la verifica del corretto operato della banca ma, come precisato, chiede (sulla base della contestazione del t.a.e.g.) l'applicazione dell'art. 125-bis, commi 6 e 7, t.u.b. con la conseguente condanna dell'intermediario alla ripetizione delle somme che ritiene essere state tratteneute illegittimamente.

Quanto al merito del ricorso, risulta documentalmente che il contratto sia stato sottoscritto in data 17/02/2020, per un importo totale del credito pari ad € 19.569,99 ad un tasso nominale del 7,03%, da rimborsare in 96 rate, il cui importo (a parte quello della prima, pari ad € 469,79, comprensiva di interessi di preammortamento, calcolati al t.a.n. contrattuale) è pari ad € 293,45.

Tra le condizioni economiche vengono indicati: i) gli interessi nominali pari ad € 6.847,29 (comprensivi di quelli di preammortamento, calcolati sull'importo finanziato pari ad € 21.500,25 (corrispondente all'importo totale del credito, alla polizza assicurativa, alle spese di istruttoria); ii) le spese di istruttoria, pari ad € 430,01; iii) le spese di incasso rata, pari ad € 192,00; iv) le spese di invio delle comunicazioni, pari ad € 5,60.

Tra le condizioni economiche sono chiaramente indicati anche i costi relativi alla copertura assicurativa per € 1.500,25.

A fronte di tali componenti economiche, il contratto quantifica l'importo totale dovuto in € 28.545,14 ed indica il t.a.e.g. nella misura dell' 8,027%.

In relazione a tali dati, il ricorrente ritiene che il t.a.e.g. esteso in contratto non corrisponderebbe a quello effettivamente applicato, calcolato tenendo come base di calcolo l'importo totale del credito (€ 19.569,99); in ragione di tale calcolo, detto t.a.e.g. effettivo corrisponderebbe al 8,68%.

Secondo la ricostruzione del ricorrente, per la corretta quantificazione del costo totale del credito sarebbe necessario calcolare la somma di denaro concretamente messa a disposizione del cliente (con la conseguente esclusione, dalla base di calcolo, dell'importo del premio assicurativo e delle spese di istruttoria); il t.a.e.g., dunque, dovrebbe esprimere in maniera oggettiva la misura di tale costo totale.

Tale conclusione sarebbe corroborata, a parere del ricorrente, non soltanto sulla base delle definizioni rivenienti dalla direttiva 2008/48/UE in materia di credito ai consumatori, bensì anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Mette conto rilevare, invero, che secondo le definizioni di cui all'art. 3, lett. g), h) e i), nonché in virtù di quanto stabilito all'art. 10 par. 2 e all'art. 19, par. 2, della direttiva 2008/48/Ce, il t.a.e.g. debba essere determinato sulla base della corretta quantificazione del costo totale del credito.

Conformemente al quadro normativo euro unitario, l'art. 121 t.u.b., comma 1 lett. d), fornisce la definizione di "costo totale del credito", che rappresenta la somma degli "interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza" (espresso percentualmente dal t.a.e.g.: cfr. lett. m), nonché di "importo totale del credito", il quale indica "il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito" (lett. g). Lo stesso articolo, al comma 2, specifica che "Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte".

Dal canto loro, le Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia, nel testo applicabile a far data dal 6 settembre 2017, includono nel costo totale del credito "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito [...]. Sono inclusi: i) i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte [...]".

In corrispondenza di tale definizione, le stesse Disposizioni qualificano il t.a.e.g. come "il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore [...]. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.

Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte [...]”.

Dal quadro normativo tracciato emerge dunque una chiara ripartizione delle componenti economiche che contribuiscono a formare il costo complessivo del credito dovuto dal consumatore: si tratta, infatti, di tutti gli oneri che sono direttamente o indirettamente collegati all'erogazione del prestito in favore del consumatore; soltanto questi, dunque, possono essere tenuti in considerazione per il calcolo del t.a.e.g. che rappresenta in misura percentuale l'incidenza di tali componenti economiche sul costo complessivo del finanziamento.

Con specifico riferimento ai servizi accessori, tanto la direttiva, quanto le ulteriori fonti di diritto interno, individuano quale criterio decisivo, ai fini della inclusione nel t.a.e.g. dei costi ad essi relativi, la circostanza che detti costi siano stati addebitati al consumatore al fine di ottenere il finanziamento, ovvero di ottenerlo alle condizioni convenute nel contratto. L'accessorietà, dunque, non dipende dal fatto che essi siano stati imposti tout court in occasione della concessione del prestito, ma solo che siano stati pagati quale corrispettivo di servizi che abbiano consentito detta concessione, alle condizioni previste.

Il ricorrente precisa e ribadisce in sede di repliche che la propria contestazione “non riguarda l'inclusione o meno del costo della polizza nel «Costo Totale del Credito» (numeratore della formula del TAEG), bensì l'illegittima inclusione del premio assicurativo finanziato e delle spese di istruttoria nell'«Importo Totale del Credito» (denominatore della formula), con l'effetto di «gonfiare» artificialmente quest'ultimo e, di conseguenza, abbassare indebitamente il valore percentuale del TAEG dichiarato”.

Dalla documentazione versata in atti, emerge che il t.a.e.g. esposto contrattualmente sembrerebbe calcolato in modo corretto, seppure quest'ultimo parrebbe prendere a riferimento delle grandezze finanziarie non corrispondenti ai valori effettivi dei costi e degli importi effettivamente erogati.

Il modello SECCI, infatti, qualifica il t.a.e.g. come “Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito”; tale indicatore viene quantificato poco prima in € 19.569,99: sembrerebbe, dunque, che tale indicazione dia conforto alle ragioni del ricorrente.

Invero, lo stesso modello SECCI – nella colonna corrispondente alla voce “TAEG” – stabilisce che “il tasso è calcolato alla data odierna sulla base dell’anno civile (365 gg.) sul prestito di durata 96 mesi ed importo finanziato di € 21.500,25”, che è l’importo esattamente corrispondente alla sommatoria della somma messa a disposizione del cliente, oltre al premio di polizza e alle spese di istruttoria. La somma indicata, dunque, non appare coerente con quella indicata come “importo totale del credito”; essa, tuttavia, risulta pari alla sommatoria tra detto importo (€ 19.569,99) con quella della polizza assicurativa (€ 1.500,25) e delle spese di istruttoria (€ 430,01).

Tale indicatore, dunque, appare in contrasto con quanto stabilito dalle disposizioni normative e da quelle di vigilanza, per ragioni non totalmente coincidenti con quelle evidenziate dal ricorrente. Esso, infatti, correttamente tiene conto del premio di polizza, in quanto si tratta di somme che sono state comunque finanziate dall’intermediario; allo stesso tempo, però, include le spese di istruttoria che, al contrario, non costituiscono importi che entrano nella disponibilità del sovvenuto e che non possono essere considerate nell’importo totale del credito.

Egli, dunque, pretenderebbe di espungere dall’Importo Totale del Credito il costo della polizza, mantenendo tuttavia nel Costo Totale del Credito gli interessi generati dal finanziamento del relativo premio; ne consegue che, così facendo, i flussi ricostruiti non corrispondono a quelli ricavabili dal contratto e sulla base dei quali dovrebbe essere calcolato il relativo t.a.e.g.

Di contro, considerando le condizioni finanziarie desumibili complessivamente dal contratto e dal SECCI e dei flussi finanziari effettivi (quindi considerando un ITC effettivo di € 21.070,24, al di là dell’importo erroneamente indicato dall’intermediario, in quanto da quest’ultimo esposto al netto delle polizze facoltative), risulterebbe comunque che il t.a.e.g. pubblicizzato contrattualmente dall’intermediario sia sostanzialmente corrispondente a quello effettivo, secondo la formula di calcolo prevista dalla normativa; lo scostamento che ne deriva sarebbe comunque rientrante in una soglia minima di tollerabilità che non appare idonea a generare conseguenze significative dal punto di vista sostanziale (cfr. Coll. Milano, dec. n. 11633/2022; Coll. Roma, dec. n. 13791/2019).

Anche volendo trascurare questo aspetto di carattere sostanziale, può affermarsi che le rilevate incongruenze informative e contrattuali determinano un certo grado di opacità, che potrebbe potenzialmente indurre il consumatore a non

comprendere appieno l'entità del costo complessivo dell'operazione economica; esse, pertanto, vanno censurate poiché si pongono in contrasto con il principio di trasparenza a cui è informato l'intero Titolo VI t.u.b., che si traduce in obblighi specifici relativi anche alla redazione delle clausole contrattuali dedicate all'individuazione dei costi del credito.

Detta violazione, tuttavia, non è tale da determinarne l'invalidità della disposizione contrattuale ai sensi dell'art. 125-bis, t.u.b.; l'unico rimedio astrattamente azionabile sarebbe quello risarcitorio, come pure ricordato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. un., 19 dicembre 2007 nn. 6724 e 6725), che nel caso di specie non è stato invocato.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso